

circolare di aggiornamento fiscale e societario

riservato alle aziende clienti

Dott. Stefano Corti
stefanocorti@cortiassociati.it

Dott. Sandro Di Vincenzo
s.divincenzo@cortiassociati.it

Dott. Simone Sabia
simonesabia@cortiassociati.it

Dott.ssa Martina Coltelli
martinacolteili@cortiassociati.it

Dott. Marco Rovai
marcorovai@cortiassociati.it

Professional Partnership:

Avv.to Roberta Rafanelli
avv.robetarafanelli@gmail.com

Avv.to Daniele Santucci
danielesantucci@alice.it

Finreale S.a.s.
di Giuseppe Patriarchi & C.
consulenza bancaria e finanziaria
info@finreale.it

Auditcentro S.r.l.
società di revisione
info@auditcentro.it

Viale Giovanni Milton n. 27
50129 Firenze
tel. 572121 - 055/576732
fax 055/572474
C.F. - P.I. 04936680489
segreteria@cortiassociati.it

www.cortiassociati.it

Circolare n. 3/2019 del 10/01/2019

Interventi di recupero edilizio e nuova comunicazione all'Enea

In seguito alle integrazioni apportate all'art. 16 DL 63/2013 dalla Legge di Stabilità 2018 (articolo 1, comma 3, L. 205/2017), a decorrere dall'anno di imposta 2018 i contribuenti che hanno realizzato interventi di recupero edilizio e/o di messa in sicurezza di immobili sotto il profilo antisismico e/o di acquisto di mobili e grandi elettrodomestici connessi con un intervento di ristrutturazione immobiliare sono tenuti ad una **nuova comunicazione nei confronti dell'Enea, laddove dall'intervento consegua anche un miglioramento energetico**, analogamente a quanto già avviene in relazione agli interventi di "riqualificazione energetica" (c.d. 65%).

La nuova comunicazione, dunque, non riguarda tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia per cui spetta la detrazione IRPEF del 50% di cui all'articolo 16-bis Tuir, ma soltanto quelli che comportano anche un risparmio energetico.

Secondo le indicazioni fornite dall'Enea la comunicazione dovrà essere effettuata in relazione agli interventi di:

- coibentazione delle strutture edilizie;
- riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi delimitanti gli ambienti riscaldati con l'esterno e i vani freddi;
- installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti.
- sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell'impianto;
- sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell'impianto;
- installazione di pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell'impianto;
- sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell'impianto;
- microgeneratori ($P_e < 50 \text{kWe}$), scaldacqua a pompa di calore e generatori di calore a biomassa;
- installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze;
- installazione di sistemi di termoregolazione e *building automation*;
- installazione di impianti fotovoltaici (potenza massima 20 kW).

Trattasi, in particolare, di interventi che possono fruire dell'agevolazione tributaria per il risparmio energetico di cui all'articolo 1, c. 344-347, L. 296/2006 ma che, a determinate condizioni, possono essere ammessi anche all'agevolazione fiscale per ristrutturazioni edilizie (articolo 16-bis Tuir).

Riflessi operativi

La comunicazione dovrà essere trasmessa in via telematica tramite il sito web dell'ENEA (<https://ristrutturazioni2018.enea.it/index.asp>), previa registrazione dell'utente, **entro 90 giorni** dalla data di fine lavori. In fase di prima applicazione dovranno essere rispettate le seguenti scadenze:

- per gli interventi la cui data di fine lavori (collaudo) sia compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 21 novembre 2018 (incluso), la trasmissione dovrà essere effettuata **entro il 19 febbraio 2019**;
- per i lavori ultimati successivamente al 21 novembre 2018 e, in generale, a regime, l'invio dovrà sempre avvenire entro il termine dei 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.

Profili sanzionatori

Si precisa che, al momento, restano ancora da chiarire le conseguenze della mancata trasmissione della comunicazione; la norma, infatti, nulla dispone al riguardo né vi sono stati chiarimenti ufficiali sul punto da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Cordiali saluti
(Corti & Associati)